



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

Oggetto: O.M. n. 60 del 10/07/2020 e D.Dip. n. 858 del 21/07/2020. Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. **Decreto di reinserimento in graduatoria.**

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”* e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 22 (GU n. 93 del 8.4.2020), convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 (GU n. 143 del 6.6.2020) e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”*;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, ed in particolare, l'articolo 8, comma 5, il quale prevede: *«Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni»*;
- VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, richiamato dall'USR Puglia con nota prot. n. 19134 del 22/07/2020;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto *“Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020”* richiamata dall'USR Puglia con prot. n. 19181 pari data;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. AOOUSPLE/10198 del 10/08/2020 con il quale l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'OM 60/2020 per le GPS;
- VISTO l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 che dispongono che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*.
- VISTO l'art. 2, commi 7 e 8 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 secondo cui *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”*;
- VISTI gli articoli da 3 a 6 dell'OM 60/2020, nonché le disposizioni di cui al DD 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
- VISTO l'art. 7, comma 4, lett. e) ai sensi del quale l'aspirante dichiara *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati”*;
- VISTO inoltre, l'art. 2, comma 9, del D.D. 858/2020 secondo cui *“è ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo”*;
- VISTO tuttavia, l'art. 1, comma 7, del d.l. 22/2020, conv. con mod. l. 6 giugno 2020, n. 41, in virtù del quale *“i candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. (...) Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. (...) Nel periodo*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

- VISTO altresì l'art. 6, comma 2, dell'O.M. 41/2020 per il quale “resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 7, del Decreto legge in merito all'eventuale partecipazione con riserva alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma per l'anno accademico 2020/2021, nonché a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado”;
- VISTA le risultanze della valutazione delle domande di inserimento presentate dai candidati PALMA Simon (n. il 20/05/1978) per le classi di concorso B019 e B020, URSO Anna Maria (n. il 29/01/1972) per la classe di concorso B021 e MANCO Giuseppa Maria (n. il 31/08/1976) per la classe di concorso B022;
- VISTO il decreto prot. n. AOOUSPLE/12449 del 12.9.2020 con cui questo Ufficio, rilevato che i predetti candidati non hanno conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, ne ha disposto l'esclusione dalla procedura;
- RILEVATO tuttavia che nei reclami presentati avverso la predetta esclusione i candidati sopra indicati hanno dichiarato di aver sostenuto l'esame per il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie come candidati esterni nel corso della sessione straordinaria di settembre in ossequio alla disciplina già menzionata di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. 22/2020 conv. con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41;
- CONSIDERATO che la previsione della norma di rango primario di cui all'art 1, comma 7, d.l. 22/2020 conv. con mod. dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 è evidentemente volta ad assicurare la partecipazione alle procedure concorsuali pubbliche ai candidati che non hanno potuto conseguire il titolo di accesso entro i termini ordinari e, dunque, entro la scadenza della data di presentazione delle istanze di partecipazione, per cause agli stessi non imputabili connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- VISTA il Decreto del TAR Lazio n. 6150/2020 sul Ricorso n.7479/2020 che in via provvisoria accoglie l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente Manco Giuseppa Maria;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

VISTA la richiesta di parere formulato con nota prot. n. AOOUSPLE/13277 del 24.09.2020 e nelle more di riceverne riscontro;

RITENUTO pertanto, necessario e opportuno procedere all'inserimento con riserva dei candidati sopra menzionati nelle graduatorie per le rispettive classi di concorso atteso che occorre dare concreta attuazione alla previsione legislativa di cui all'art 1, comma 7, d.l. 22/2020 conv. con mod. dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 e che occorre nel caso di specie assicurare la ragionevolezza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata che qui si intende integralmente richiamata, è disposto l'inserimento **con riserva** dei candidati

PALMA Simon (n. il 20/05/1978) nella graduatoria provinciale per le classi di concorso B020 – II FASCIA con punteggio 14 e con punteggio 14;

URSO Anna Maria (n. il 29/01/1972) nella graduatoria provinciale per la classe di concorso B021 – II FASCIA con punteggio 25;

MANCO Giuseppa Maria (n. il 31/08/1976) nella graduatoria provinciale per la classe di concorso B022 – II FASCIA con punteggio 21.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 e l'art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alle disposizioni di cui all' OM 60/2020 e al DD n. 858/2020 e alla normativa in essi richiamata.

Il presente provvedimento è inserito nella piattaforma di gestione della procedura per la notifica agli interessati. Ai sensi del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., pertanto, non segue alcuna comunicazione cartacea.

Ai sensi della Legge 241/90 e Dlgs. 33/2013, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio (www.usplecce.it).

Il Dirigente
Vincenzo Melilli



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Ai candidati interessati
(tramite pubblicazione sul sito web)

p.c.

All'USR Puglia – DG
(direzione-puglia@istruzione.it)

Al sito web – UST Lecce